

GUIDA TURISTICA – DISCIPLINA NAZIONALE – LEGGE N. 190 DEL 13/12/2023 – REGOLAMENTO APPLICATIVO DM N. 88 DEL 26/06/2024 (la legge 190/2023 ha già subito una prima modifica con il DL n. 19/2024).

A cura del dott. Mario Maccantelli – 01/07/2024

Lo Stato, ai sensi della propria materia della “tutela della concorrenza” di cui all’art. 117, comma 2, lett. e) e in ossequio alla ripartizione delle funzioni nelle materie a potestà concorrente di cui allo stesso art. 117, comma 3, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio.

Rammentiamo che la “formazione professionale” è materia che ricade nella competenza residuale regionale mentre la materia delle “professioni” afferisce alla potestà concorrente.

Le regioni, quindi, continueranno a disciplinare la materia nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge n. 190/2023 così come attuati dal DM n. 88/2024. Vedremo se in futuro si registreranno delle evoluzioni normative ai sensi della recente legge n. 86/2024 (autonomia differenziata).

Di seguito una sintesi delle due norme. La legge n. 190/2023 e il DM n. 88/2024 sono indicati, di seguito, con “legge” e con “DM”.

Definizione e indicazioni generali

La guida turistica è definita come il professionista che, in alternativa:

- abbia conseguito il titolo tramite esame ai sensi dell'articolo 4 legge;
- abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6 della legge;
- sia già abilitato alla data di entrata in vigore della legge (17/12/2023). Sul punto vedere l'art. 13, comma 1.

Costituiscono attività propria della professione di guida turistica *l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.*

Non sono richiesti i presupposti indicati sopra - quindi non occorre essere una guida turistica abilitata in Italia - per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica ai sensi della relativa normativa, quando svolgono la professione in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 206/2007 (in pratica quando la guida estera i turisti nel tour in Italia). Per il riconoscimento del titolo estero ai fini dell'esercizio stabile in Italia si rimanda all'art. 6 citato e agli artt. 16 e seguenti del DM. Sul punto vedere anche la disciplina delle eventuali misure compensative per l'operatore estero (prova attitudinale o tirocinio)

I requisiti di guida non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

La legge ribadisce, a tutela dei professionisti e della libera concorrenza, che negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del d.lgs. n. 42/2004, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato. Inoltre, la guida gode dell'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano l'attività appartenenti allo Stato, a Enti pubblici e territoriali e a istituti religiosi.

Elenco nazionale e tesserino

Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche al quale sono iscritti, previa domanda telematica, coloro che posso vantare uno dei tre requisiti indicati prima (esame / riconoscimento / abilitazione già acquisita). L'elenco è diviso in sezioni in base ai requisiti e alle specializzazioni, per la definizione delle specializzazioni seguiranno uno o più decreti ministeriali. Lo stesso dicasi per gli obblighi di aggiornamento almeno triennale (vedi, alla fine, sezione specializzazioni e aggiornamento).

Non sono previste procedure abilitative (SCIA / autorizzazione di competenza comunale o regionale) per l'esercizio dell'attività. L'iscrizione nell'elenco è abilitante *ex lege*. Ai sensi dell'art. 12 della legge, riguardante le sanzioni, si conferma che l'iscrizione all'elenco è requisito necessario per l'esercizio dell'attività: *È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste (prestazione temporanea ecc.).*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale.

Agli iscritti è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Il tesserino cessa di essere rilasciato dalle Regioni e, quindi, dai Comuni.

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica ministeriale le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di abilitazione oppure utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso.

In via transitoria viene stabilito che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale.

La legge indica che fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DM, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. Il DM entra in vigore il 13/07/2024.

Ai sensi del DM per ogni soggetto iscritto nell'elenco nazionale sono indicati:

- *numero di iscrizione;*
- *nome, cognome e codice fiscale;*
- *data di conseguimento dell'abilitazione;*
- *eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento;*
- *lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione ed eventuali ulteriori lingue conosciute*
- *data dell'ultimo aggiornamento professionale;*
- *titolo di studio.*

L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni, una sezione con i dati delle guide turistiche che hanno superato l'esame e delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge e un'altra dedicata alle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero.

Per le domande di iscrizione presentate dalle guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più Regioni o Province alla data di entrata in vigore della legge, il Ministero provvede a iscrivere la specializzazione relativa all'ambito territoriale per il quale le stesse hanno già conseguito l'abilitazione e ad annotare le conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto. Lo stesso Ministero provvede agli aggiornamenti.

Esame di abilitazione

Riassumendo, eccetto per coloro che erano già abilitati alla data di entrata in vigore della legge ed eccetto per coloro che si vedranno riconoscere il titolo conseguito all'estero, l'esame diventa l'unico modo per arrivare all'iscrizione nell'elenco nazionale e, quindi, per svolgere la professione.

Il Ministero del turismo, mediante bando pubblicato sul proprio sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, organizza sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione. L'esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti determinate materie indicate dalla stessa legge e dal DM.

Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso di determinati requisiti personali e morali. In particolare, relativamente ai titoli di accesso: *aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure una laurea triennale oppure una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.*

Si comprende, quindi, che non è essenziale avere già un titolo di studio qualificato in materia di turismo o in altre materie specifiche, tutto è demandato al superamento dell'esame.

Si rimanda agli articoli dedicati del DM. La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro del turismo. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.

Si può notare, fra le altre cose, che *sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.*

Esercizio della professione in Italia su base temporanea e occasionale

Il DM detta le condizioni affinché la professione possa essere considerata temporanea e occasionale e, quindi, di libero esercizio ai sensi della legge.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione.

L'attività di guida turistica è considerata avente carattere temporaneo e occasionale quando è svolta per non più di sessanta giorni annui, e comunque per non più di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati.

Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale, il professionista dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura *on-line* disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale ministeriale. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo. Sul punto si vedano gli artt. 14 e 15 del DM.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento

Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento le guide turistiche iscritte nell'elenco. Sono fatte salve le specializzazioni regionali già conseguite sempreché la guida sia iscritta nell'elenco.

Il Ministero del turismo autorizza le Regioni e le Province autonome, oppure gli enti accreditati dalle stesse, a organizzare e svolgere:

- corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore specializzazione nella professione di guida turistica. Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati dall'elenco di cui all'art. 22 del DM (es. area enogastronomica; area archeologica; patrimonio museale, ecc.). L'elenco può essere aggiornato dal Ministero del turismo. A seguito del rilascio del certificato di esito positivo del corso di specializzazione, la guida turistica può presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale.
- corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attività formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame abilitante e di specializzazione. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.

Controllo e sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge n 190/2023, sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere eseguito in favore dei Comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.

Ai fini dell'accertamento, le violazioni delle prescrizioni stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo della legge, sono accertate dai Comuni competenti in base al luogo in cui è commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente. In particolare, si tratta di:

- esercizio abusivo della professione (senza requisiti e senza iscrizione nell'elenco);
- uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica non essendo tale;
- interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

Il comma 7 dell'art. 12 prevede la violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva per l'esercizio occasionale/temporaneo.

L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale da parte di agenzie di viaggi e simili, prescritto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge è demandato ai Comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica. Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito appartiene al Comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento della guida previsti dall'articolo 11 della legge, è competente il Comune in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica.